Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 110° — Numero 196

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Lunedì, 4 agosto 1969** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.330 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1969, n. 464.

Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è elevata ad un importo ragguagliato all'otto per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili iniziali, assicurando, al personale a pieno impiego, un minimo di lire 8.000.

Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dal precedente comma, la attribuzione e la misura dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente legge nei riguardi dei personali indicati all'articolo 18 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185.750 milioni in ragione d'anno, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, quanto a lire 24.400 milioni con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dall'aumento del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette in applicazione del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 320, e del decreto ministeriale 2 luglio 1969, e, per la differenza, con riduzione delle disponibilità del fondo già iscritto, per l'attuazione dei provvedimenti da emanare ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 249, al capitolo 3528 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1969 e 1970, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° agosto 1969

SARAGAT

RUMOR — COLOMBO — PRETI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969, n. 465.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Maria Santissima Immacolata », con sede in Guardiagrele.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Maria Santissima Immacolata » di Guardiagrele, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 26 febbraio 1943;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Maria Santissima Immacolata », con sede in Guardiagrele (Chieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consigilo di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Chieti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Guardiagrele;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 febbraio 1943.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 83. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1969, n. 466.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Giuseppe Consalvi », con sede in Casoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Chieti in data 11 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Giuseppe Consalvi »

di Casoli, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, n. 2851;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Giuseppe Consalvi », con sede in Casoli (Chieti), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Chieti;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Casoli;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1952, n. 2851.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 84. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1969, n. 467.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Giuseppe Sambiasi », con sede in Nardò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Lecce in data 3 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « San Giuseppe Sambiasi » di Nardò, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto luogotenenziale 14 settembre 1944 e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Giuseppe Sambiasi », con sede in Nardò (Lecce), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Lecce;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Nardò;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto luogotenenziale 14 settembre 1944, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1961, registrato alla Corte dei conti il 13 novembre 1961, registro n. 31 Interno, foglio n. 392.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 82. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1969, n. 468.

Modifiche allo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 settembre 1962, n. 1638, con il quale è stato approvato lo statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 giugno 1964, n. 687, con il quale sono stati modificati gli articoli 3 e 9 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara;

Viste le deliberazioni numeri 29, 31, 32, 33, 34 e 35 del 10 dicembre 1963 del consiglio generale del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara;

Viste le note del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato numeri 126173, 126172, 126171, 126170, 126169 e 126168 del 28 gennaio 1964;

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la deliberazione del 18 febbraio 1969 del comitato dei Ministri per il Mezzogiorno con l'intervento del Ministro per l'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

E' approvata la modifica apportata all'art. 3 dello statuto del Consorzio per l'area di sviluppo industriale della valle del Pescara nei termini indicati dalle deliberazioni numeri 29, 31, 32, 33, 34 e 35 del 10 dicembre 1963 del consiglio generale del consorzio stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 giugno 1969

SARAGAT

RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 luglio 1969
Atti del Governo, registro n. 228, foglio n. 85. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1969.

Iscrizione nel quadro del naviglio militare dello Stato dei mototrasporti piccoli: 9732, 9733, 9734 e 9735.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni sull'ordinamento della Marina militare;
Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

I mototrasporti piccoli: 9732, 9733, 9734 e 9735 sono iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato, a decorrere dal 31 marzo 1969.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1969

SARAGAT

GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1969
Registro n. 17 Difesa, foglio n. 219

(7073)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1969.

Nomina di un componente del comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per lavoratori agricoli dipendenti.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, recante norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1966, con il quale è stato ricostituito il comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti;

Vista la nota n. 93884 del 22 febbraio 1969, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato che la Federazione nazionale braccianti - C.G.I.L., a seguito delle dimissioni del sig. Antonio Bloise da componente del predetto comitato, ha proposto in sua sostituzione il sig. Sante Moretti;

Ritenuta l'opportunità di provvedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Sante Moretti è nominato componente del comitato di attuazione di un piano di costruzione di abitazioni per i lavoratori agricoli dipendenti, quale rappresentante dei lavoratori agricoli dipendenti designato dalla Federazione nazionale braccianti - C.G.I.L., in sostituzione del sig. Antonio Bloise, dimissionario.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1969

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per i lavori pubblici
MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 giugno 1969
Registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 26

(7035)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Sostituzione di un membro effettivo e di un membro supplente della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 285 in data 2 agosto 1968, con la quale la Confederazione generale italiana del commercio e del turismo designa l'avv. Rocco Sorace quale suo rappresentante effettivo ed il dott. Alberto Bottini quale suo rappresentante supplente in seno alla commissione stessa in sostituzione rispettivamente dell'avv. Eugenio Ricci e del prof. Manlio Lo Vecchio Musti, dimissionari;

Ritenuta la necessità di provvedere a tali sostituzioni;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Rocco Sorace e il dott. Alberto Bottini sono chiamati a far parte in qualità di membro effettivo il primo e di membro supplente il secondo, della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per la assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo ed in sostituzione rispettivamente dell'avv. Eugenio Ricci e del prof. Manlio Lo Vecchio Musti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Registro n. 5, foglio n. 269

(7044)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1969.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il proprio decreto 31 maggio 1968, con il quale è stato provveduto alla rinnovazione della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati;

Vista la lettera n. 9092/7 in data 2 luglio 1968, con la quale la Regione autonoma della Valle d'Aosta designa il sig. Giuseppe Albaney, assessore regionale per l'industria ed il commercio, quale suo rappresentante effettivo in seno alla commissione stessa, in sostituzione del dott. ing. Carlo Benzo;

Ritenuta la necessità di provvedere a tale sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

Il sig. Giuseppe Albaney è chiamato a partecipare, quale membro effettivo in rappresentanza della Regione autonoma della Valle d'Aosta ed in sostituzione del dott. ing. Carlo Benzo, alle sedute della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e per l'assistenza dei disoccupati e dei comitati previsti dall'art. 4 della legge 29 aprile 1949, n. 264, nelle quali si trattino materie interessanti le regioni a statuto autonomo, entro i limiti dei poteri conferiti dalla Costituzione alle predette regioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 aprile 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Registro n. 5, foglio n. 270

(7042)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1969.

Dichiarazione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Chicago Bridge Italiana Montaggi S.p.a. Cantiere di Genova Sestri Ponente.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Chicago Bridge Italiana Montaggi S.p.a. Cantiere di Genova Sestri Ponente ha in corso operazioni di ristrutturazione di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Chicago Bridge Italiana Montaggi S.p.a. cantiere di Genova Sestri Ponente del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968 n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 10 febbraio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(6922)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1969.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Visto l'art. 4 dello statuto dell'associazione predetta, approvato con regio decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il regio decreto-legge 17 febbraio 1936, n. 421, convertito nella legge 2 giugno 1936, n. 1318, con il quale sono state apportate modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione, del consiglio tecnico e del collegio sindacale dell'associazione medesima;

Visto il proprio decreto 6 dicembre 1967 concernente la ricostituzione del consiglio di amministrazione dell'associazione;

Vista la lettera del 27 marzo 1969, con la quale l'ingegnere Franco Castelli ha rassegnato le proprie dimissioni da membro del consiglio di amministrazione dell'associazione, in rappresentanza della Confederazione generale dell'industria italiana;

Vista la lettera n. 139272 del 30 aprile 1969, con la quale la precitata confederazione ha designato il proprio rappresentante;

Ritenuta la necessità di procedere alla sostituzione dell'ing. Franco Castelli;

Decreta:

Articolo unico

L'ing. Giorgio Speri è chiamato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria ed in sostituzione dell'ing. Franco Castelli, dimissionario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1969
Registro n. 6 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 381

(7224)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1969.

Qualifica di « Strada con diritto di precedenza » della strada provinciale « Piangipane » ricadente nel territorio della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto, del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'amministrazione provinciale di Ravenna in data 21 marzo 1969, tendente ad ottenere la qualifica di « Strada con diritto di precedenza » per la strada provinciale « Piangipane » della lunghezza di km. 8 + 505, collegante la ss. n. 16 alla ss. n. 253;

Vista la relazione dell'ufficio del genio civile di Ravenna in data 29 aprile 1969, n. 3864;

Vista la relazione del servizio tecnico dell'ispettorato generale circolazione e traffico con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'amministrazione provinciale di Ravenna;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata « Strada con diritto di precedenza » la strada provinciale n. 34 « Piangipane », con l'avvertenza che nelle intersezioni con strade statali il diritto di precedenza deve essere sospeso per essere ristabilito subito dopo.

Art. 2.

All'amministrazione provinciale di Ravenna fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « Dare precedenza » o in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco concernenti essenzialmente la visibilità, quello di « Arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e della iscrizione « Stop »). Detti segnali devono essere preceduti, a distanza opportuna, da un preavviso costituito da un analogo segnale di « Dare precedenza » integrato da un pannello rettangolare superiore con lettere e cifre nere su fondo bianco, contenente l'indicazione delle distanze in metri che separano il presegnale dal segnale, e la parola « Stop » ove il segnale istallato alla intersezione sia un « Arresto all'incrocio » (vedi circolare I.G.C.T. n. 7000 dell'11 luglio 1966);

b) sulla strada a precedenza (dopo la installazione dei segnali di cui alla lettera *a*) i segnali « strada con diritto di precedenza » e « Fine del diritto di precedenza » giusto quanto dispone l'art. 90 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, integrati dal pannello di identificazione strada di cui alla fig. 102-C del regolamento stesso;

c) segnaletica orizzontale lungo tutta la strada a precedenza, comprendente striscia discontinua di mezzeria nei tratti normali, strisce affiancate, continua e discontinua in corrispondenza di curve, dossi ed intersezioni (vedi circolare I.G.C.T. n. 13460 dell'11 settembre 1964).

Il segnale « Strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e, fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « Incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 luglio 1969

(6984) *Il Ministro*: MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1969.

Retribuzioni medie mensili, ai fini contributivi, per il personale dipendente da ristoranti, trattorie, caffè e bars di Napoli e provincia.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi, per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1949, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2-sub6) — ultimo comma — e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle o retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione volontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dal-

l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, che estende le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, primo comma, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, n. 218;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie e caffè-bars di Napoli e provincia sono determinate nelle misure indicate nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data del 16 febbraio 1968.

Roma, addì 7 luglio 1969

Il Ministro: BRODOLINI

Retribuzioni medie mensili ai fini contributivi per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente da ristoranti, trattorie, caffè e bars di Napoli e provincia.

a) *Settore ristoranti, trattorie ed esercizi similari*

Categorie dei lavoratori	Categorie degli esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
1ª categoria	69.485	61.100	52.390
2ª categoria	61.100	52.390	47.320
3ª categoria	54.500	47.320	43.200

Le retribuzioni di cui alla precedente tabella sono comprensive del valore convenzionale del vitto fissato per Napoli e provincia dal decreto ministeriale 6 maggio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 13 aprile 1967, nella misura di L. 6645 mensili e si intendono, altresì, comprensive del rateo di gratifica natalizia.

b) *Settore caffè, bars ed esercizi similari*

Categorie dei lavoratori	Categorie degli esercizi		
	1ª categoria	2ª categoria	3ª categoria
1ª categoria	69.485	55.250	45.500
2ª categoria	55.250	45.500	43.300
3ª categoria	45.500	43.300	35.650

Le retribuzioni di cui alla presente tabella s'intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia.

Visto, *il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
BRODOLINI

(6776)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « COL-CLOR » rilasciata alla ditta Lab. Farm. E. Barlocco, con sede in Genova. (Decreto di revoca 4179/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 25 ottobre 1954 con il quale è stata registrata al n. 9450 la specialità medicinale denominata « Col-Clor » (soluzione flacone 50 ml.) a nome della ditta Lab. farmac. E. Barlocco, con sede in Genova, corso Carbonara n. 9, ora via P. Berghini n. 28/*b* 1, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio, ha avuto esito non favorevole, in quanto per 100 g. di soluzione è stata ottenuta la seguente determinazione quantitativa:

clorofilla sodica, dichiarato g. 1,0;

derivati idrosolubili della clorofilla (clorofillina), trovato g. 0,1 (— 90 %);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Col-Clor » (soluzione flacone 50 ml.), registrata al n. 9450 con decreto in data 25 ottobre 1954, a nome della ditta Lab. farmac. E. Barlocco, con sede in Genova, corso Carbonara n. 9, ora via P. Berghini numero 28/*b* 1.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Genova è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7047)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Miadenil Complex » rilasciata alla ditta AL.TER.NA., con sede in Milano. (Decreto di revoca 4177/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 gennaio 1962 con il quale è stata registrata al n. 19.547/1 la serie da 4 fiale liofilizzate da mg. 5 di UTP + 4 fiale solvente da 2 ml. della specialità medicinale denominata « Miadenil complex », a nome della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano, via B. Sassi n. 26, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta AFI, sita in Milano, piazzale Gambara n. 7/8;

Visto il provvedimento in data 8 febbraio 1962 con il quale la ditta suddetta è stata autorizzata a porre in commercio la nuova confezione da 5 fiale liofilizzate da mg. 5 di UTP + 5 fiale di solvente da 2 ml., prodotta nella suindicata officina farmaceutica;

Considerato che dai controlli eseguiti la composizione della specialità medicinale è risultata non corrispondente a quella dichiarata e precisamente:

dai campioni prelevati a Milano nel 1962 (deposito della ditta) è risultato: estere fosforico dell'uridina (UTP) trovato nella percentuale del 56 % del dichiarato; però gli esteri difosforico e monofosforico si presentano in percentuali tali che il totale degli esteri uridinici corrisponde al 105 % del dichiarato, per cui è da ritenere la sussistenza di una parziale idrolisi del prodotto;

dai campioni prelevati a Milano nel 1964 (deposito di Nestore Siciliano) è risultato:

per l'acido uridin-5'-trifosforico (UTP) il 78 % del dichiarato;

per l'acido adenosin-5'-monofosforico (AMP) il 103 % del dichiarato;

per la cocarbossilasi il 75 % del dichiarato;

per la vitamina B12 il 103 % del dichiarato;

dai campioni prelevati a Milano nel 1967 è risultato:

uridin-5'-trifosfato - mediante cromatografia su resina a scambio ionico ne sono risultate umoli 7,1 per fiala che, calcolate come acido uridin 5' trifosforico anidro (PM 484,2) corrispondono a mg. 3,4 pari al 68 % del dichiarato;

adenosin-5'-monofosfato - mediante cromatografia su resina a scambio ionico ne sono risultate umoli 69,6 per fiala che, calcolate come acido adenosin-5'-monofosforico anidro (PM 347,2) corrispondono a mg. 24,2 pari al 97 % del dichiarato;

cocarbossilasi - mediante cromatografia su resina a scambio ionico ne sono risultate umoli 107 per fiala che, calcolate come tiamin difosfato cloruro anidro (PM 460,8) corrispondono a mg. 49,3 pari al 99 % del dichiarato;

vitamina B-12 - mediane misura spettrofotometrica ne sono risultati mcg. 2100 per fiala pari al 105 % del dichiarato;

Constatato, inoltre, che il testo degli stampati è stato abusivamente modificato, in quanto rispetto alla composizione dichiarata, sia sulla domanda di registrazione che in quella figurante sugli stampati approvati dal Ministero; negli stampati stessi risulta aggiunta la lidocaina, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 20 e 27 m. 1 e 3 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli artt. 164 e 165 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della serie da 4 fiale liofilizzate da mg. 5 di UTP + 4 fiale solvente da ml. 2 della specialità medicinale denominata « Miadenil complex » e della nuova confezione da 5 fiale liofilizzate da mg. 5 di UTP + 5 fiale solvente da 2 ml. della medesima, registrate al n. 19.547/1 con decreto in data 26 gennaio 1962 e provvedimento in data 8 febbraio 1962, a nome della ditta AL.TER.NA., con sede in Milano, via B. Sassi n. 26.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7049)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Nomina del presidente e dei vice presidenti dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 18 ottobre 1961, n. 1048, con cui è stato istituito l'Ente autonomo per l'irrigazione della Valdichiana senese, perugina, aretina, delle valli contermini aretine, del bacino del Trasimeno e dell'alta valle del Tevere umbro-toscana, con sede in Arezzo;

Vista la legge 15 settembre 1964, n. 765, recante integrazioni alla citata legge 18 ottobre 1961, n. 1048;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 504, recante modifiche alle menzionate leggi 18 ottobre 1961, n. 1048 e 15 settembre 1964, n. 765, con cui l'ente predetto ha assunto la denominazione di Ente autonomo per la bonifica, la irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo;

Visto il decreto ministeriale in data 18 aprile 1969, con cui ai sensi dell'art. 5 della legge 2 aprile 1968, n. 504, è stato costituito il consiglio d'amministrazione del detto ente per il quadriennio decorrente dalla stessa data;

Viste le terne di persone proposte ai sensi delle lettere *a*) e *b*) del citato art. 5 dal consiglio d'amministrazione dell'ente per la scelta del presidente e dei due vice presidenti dell'ente stesso;

Ritenuto di scegliere per la carica di presidente il dott. Cesare Patuelli e per quelle di vice presidente il comm. Elio Pirami e il per. agr. Carlo Regi, i quali pertanto cessano di far parte del detto consiglio d'amministrazione per il titolo indicato per ciascuno nel citato decreto ministeriale del 18 aprile 1969;

Ritenuto altresì di dover procedere alla sostituzione del dott. Cesare Patuelli nella carica di rappresentante

del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con riserva di provvedere a quella del comm. Elio Pirami e del per. agr. Carlo Regi, nella carica rispettivamente di rappresentante dei coltivatori diretti della provincia di Perugia e di delegato del presidente dell'amministrazione provinciale di Arezzo, con successivo decreto allorchè saranno espletate a termini dell'art. 5, lettere *d*) e *g*) della legge 2 aprile 1968, n. 504 le procedure occorrenti per tale sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Per il quadriennio indicato nel decreto ministeriale in data 18 aprile 1968, di cui alle premesse, il dott. Cesare Patuelli è nominato presidente dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo.

Per lo stesso periodo di durata il comm. Elio Pirami e il per. agr. Carlo Regi sono nominati vice presidenti dell'ente medesimo.

Art. 2.

A decorrere dalla data del presente decreto e per il restante periodo del quadriennio 18 aprile 1969-17 aprile 1973 il dott. Eugenio Geiringer è nominato componente del consiglio d'amministrazione dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle provincie di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, con sede in Arezzo, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e in sostituzione del dott. Cesare Patuelli.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(7221)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Nicolevina » rilasciata alla ditta Istituto biochimico Fontanella, con sede in Milano (ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano-Milano. (Decreto di revoca 4178/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 22 ottobre 1947 con il quale è stata registrata al n. 954 la specialità medicinale denominata « Nicolevina » (20 compresse), a noma della ditta Istituto biochimico Fontanella, con sede in Milano, via Donatello n. 17, ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione n. 60 prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso un grossista medicinali di Milano, ha avuto esito non favorevole, in quanto le analisi hanno evidenziato quanto segue:

Per una compressa del peso medio di g. 0,51

Nicotinamide - per estrazione con alcool, idrolisi alcalina, distillazione e titolazione dell'ammoniaca:

trovato g. 0,0165, pari al 55 % del dichiarato (g. 0,030);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale non ha corrisposto alla composizione dichiarata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Nicolevina » (20 compresse), registrata al n. 954 con decreto in data 22 ottobre 1947, a nome della ditta Istituto biochimico Fontanella, con sede in Milano, via Donatello n. 17, ora Istituto biochimico farmaceutico, con sede in Legnano (Milano), corso Sempione n. 60.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere immediatamente ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Milano è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7050)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Lobulin Berna » rilasciata alla ditta estera Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero di Berna (Svizzera). (Decreto di revoca 4185/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 13 agosto 1956 con il quale è stata registrata al n. 11.508 la specialità medicinale denominata « Lobulin Berna » (flacone da 100 confetti), a nome della ditta Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero di Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna, con sede in Como, via Bellinzona n. 33, prodotta nell'officina farmaceutica della suddetta ditta estera;

Visto il comunicato in data 28 novembre 1961, con il quale è stata autorizzata la nuova confezione da 40 confetti, prodotta nella suindicata officina della ditta estera;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati dal commercio ha avuto esito non favorevole, in quanto le attività fermentativa e amilolitica dichiarate dalla ditta e determinate con i metodi indicati dalla medesima, hanno evidenziato quanto segue:

1) potere fermentativo su soluzione glucosata al 10 %, trovato: sviluppo di anidride carbonica assente. Dichiarato: sviluppo di anidride carbonica in volume pari ad almeno 20 ml;

2) potere amilolitico (metodo della F.U. VII ed. pag. 526) nei limiti minimi richiesti dalla F.U.;

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dello art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in

quanto le prove effettuate hanno dimostrato assente il potere fermentativo e nei limiti della attività minima il potere amilolitico;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Lobulin Berna » (flacone da 100 confetti) e della nuova confezione della medesima da 40 confetti, registrata al n. 11.508 con decreto in data 13 agosto 1956 e con comunicato in data 28 novembre 1961, a nome della ditta estera Istituto sieroterapico e vaccinogeno svizzero, di Berna (Svizzera), rappresentata in Italia dalla ditta Istituto sieroterapico Berna, con sede in Como, via Bellinzona n. 33.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Como è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7048)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1969.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione e al commercio della specialità medicinale « Chemiosol », rilasciata a nome della ditta Chimical, con sede in Napoli. (Decreto di revoca 4181/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 15 giugno 1957 con i quali sono state registrate, rispettivamente, ai numeri 12624 e 12624/*A* la specialità medicinale denominata « Chemiosol », (pomata - tubetto da g 25) e la categoria della medesima (polvere - astuccio da g 50), a nome della ditta Chimical, con sede in Napoli, piazza Amedeo, 8, prodotta nell'officina della ditta stessa, sita in Napoli, via Giacomo Leopardi n. 255 (Fuorigrotta);

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni prelevati presso il deposito della ditta produttrice, ha avuto esito non favorevole per le due suindicate preparazioni, per i seguenti risultati ottenuti nelle analisi:

Pomata - in 100 g:

vitamina A, con il metodo della dicloridrina glicerica dopo estrazione e purificazione: trovato tracce non dosabili (dichiarato 100.000 U);

vitamina D, con il metodo al tricloruro di antimonio dopo separazione della vitamina *A*: trovato U.I. 10.000 corrispondente al 40 % del dichiarato nella domanda di registrazione (25.000);

Polvere - in 100 g:

vitamina A, con il metodo alla dicloridrina glicerica dopo estrazione e purificazione: trovato tracce non dosabili (dichiarato 100.000 U.I.);

vitamina D, con il metodo al tricloruro di antimonio dopo separazione della vitamina *A*: trovato U.I. 5300 corrispondente al 21 % del dichiarato (25.000 nella domanda di registrazione);

Ritenuto che, nella specie, ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1 del regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto la specialità medicinale (pomata) e la categoria della medesima (polvere) non hanno corrisposto alle composizioni dichiarate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visto l'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Sono revocate le registrazioni della specialità medicinale denominata « Chemiosol » (pomata - tubetto da g 25) e della categoria della medesima (polvere - astuccio da g 50), registrate rispettivamente ai numeri 12624 e 12624/*A* con decreti in data 15 giugno 1957, a nome della ditta Chimical, con sede in Napoli, piazza Amedeo n. 8.

I prodotti dei quali è revocata la registrazione devono essere immediatamente ritirati dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, e il medico provinciale di Napoli è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(7045)

DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 1969.

Iscrizione di undici varietà di barbabietole da zucchero di produzione estera nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i decreti ministeriali 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298, del 16 novembre 1963, e n. 146, del 14 giugno 1965, concernenti la esecuzione di accertamenti sulle caratteristiche botaniche, morfologiche, fisiologiche e genetiche delle varietà di alcune specie di sementi;

Visto il successivo decreto ministeriale 28 dicembre 1968 che, in sostituzione dei menzionati decreti 28 ottobre 1963 e 28 maggio 1965, detta nuove norme per gli accertamenti di cui trattasi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, col quale viene stabilito che, al termine degli accertamenti compiuti dalla commissione nominata ai sensi del precedente art. 4, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, in caso di giudizio favorevole, dispone la iscrizione delle varietà in un registro tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola distintamente per ciascuna delle specie vegetali;

Vista la lettera n. 566 del 29 maggio 1969, con la quale il presidente della predetta commissione ha comunicato che la medesima, nell'adunanza del 15 dicembre 1966, ha deliberato di proporre al Ministro per l'agricoltura e le foreste la iscrizione, nel « Registro delle varietà »,

di alcune varietà di barbabietole da zucchero di produzione estera, già iscritte nei « Registri » di Paesi appartenenti alla Comunità economica europea;

Visto il verbale della predetta adunanza del 15 dicembre 1966;

Ritenuto di accogliere la proposta come sopra formulata;

Decreta:

Articolo unico.

Sono iscritte, nel « Registro nazionale delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, le seguenti varietà di barbabietole da zucchero di produzione estera, le cui descrizioni, riconosciute dalla commissione nella riunione del 15 dicembre 1966, sono depositate, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 28 dicembre 1968, presso l'ufficio stesso:

1) Barbabietola da zucchero « K.W.S. AA ».

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti.

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft Grimsehlstr. 31 Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

2) Barbabietola da zucchero « K.W.S. Erta (E) ».

Origine della varietà: da selezione individuale e successivi incroci delle famiglie costituenti.

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft Grimsehlstr. 31 Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

3) Barbabietola da zucchero « K.W.S. Polybeta ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft Grimsehlstr. 31 Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

Responsabile della conservazione in purezza: Kleinwanzlebener Saatzucht vorm. Rabbethge & Giesecke Aktiengesellschaft Grimsehlstr. 31 Einbeck/Hannover (Repubblica federale tedesca).

4) Barbabietola da zucchero « Zwaanpoly (Tipo E) ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla « Zwaanesse S.A. » Voorburg La Haye (Olanda).

Responsabile della conservazione in purezza: « Zwaanesse S.A. » Voorburg La Haye (Olanda).

5) Barbabietola da zucchero « Polyro ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla Gebrueder Dippe Saatzucht G.m.b.H. Herford (Repubblica federale tedesca).

Responsabile della conservazione in purezza: Gebrueder Dippe Saatzucht G.m.b.H. Herford (Repubblica federale tedesca).

6) Barbabietola da zucchero « Hilleshög ras Poly ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget. Malmö (Svezia).

Responsabile della conservazione in purezza: Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget. Malmö (Svezia).

7) Barbabietola da zucchero « Hilleshög standard Poly ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget. Malmö (Svezia).

Responsabile della conservazione in purezza: Svenska Sockerfabriks Aktiebolaget. Malmö (Svezia).

8) Barbabietola da zucchero « Maribo Poly ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla De Danske Sukkerfabbrikker, 5 Langebrogade. Copenhagen (Danimarca).

Responsabile della conservazione in purezza: De Danske Sukkerfabbrikker, 5 Langebrogade. Copenhagen (Danimarca).

9) Barbabietola da zucchero « Desprez Poly ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla Florimond Desprez. Cappelle par Templeuve (nord) (Francia).

Responsabile della conservazione in purezza: Florimond Desprez. Cappelle par Templeuve (Nord) (Francia).

10) Barbabietola da zucchero « Polyrave E ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla D.J. Van der Have di Kapelle. Biezelinge (Olanda).

Responsabile della conservazione in purezza: D.J. Van der Have di Kapelle. Biezelinge (Olanda).

11) Barbabietola da zucchero « Polykuhn ».

Origine della varietà: Incroci fra linee genealogiche rispettivamente tetraploidi e diploidi selezionate, costituite dalla Koninklijke Beetwortelzaad-cultuur - Kuhn & Co.n.V. Naarden (Olanda).

Responsabile della conservazione in purezza: Koninklijke - Beetwortelzaad-cultuur - Kuhn & Co.N.V. Naarden (Olanda).

Roma, addì 12 luglio 1969

Il Ministro: VALSECCHI

(6985)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali della strada « Camposasco » in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 29/12468 del 6 giugno 1967, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « di Camposasco » che si allaccia alla strada provinciale di Leivi ed attraverso la località Camposasco, raggiunge la statale n. 225 alla progressiva chilometrica 9+850 in località La Pozza, con uno sviluppo di km. 4+453;

Visto il voto n. 564 dell'8 aprile 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole, in quanto ha riconosciuto la strada in parola in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che detta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « di Camposasco », con uno sviluppo di km. 4+453 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7165)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 131/31368 del 9 gennaio 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Genova ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Moneglia-Facciù-Casale-via Aurelia », con uno sviluppo di km. 5+575;

Visto il voto n. 562 dell'8 aprile 1969, con il quale il consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso parere favorevole alla classificazione della suddetta strada, in quanto in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, lettera *b*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Ritenuto, pertanto, che la suddetta strada può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della legge medesima;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la strada « Moneglia-Facciù-Casale-via Aurelia », con uno sviluppo di km. 5+575 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7163)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visti l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Parma approvato con regio decreto 25 marzo 1920; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 29 giugno 1933, n. 514; il secondo elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1968, n. 701; lo schema del terzo elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 6 febbraio 1968, n. 68; e lo schema del quarto elenco suppletivo pubblicato con decreto ministeriale 21 giugno 1969, n. 842;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia, compilato dall'ufficio del genio civile di Parma;

Viste le disposizioni di cui all'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 e agli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle suindicate disposizioni, è disposto:

a) il deposito dello schema del quinto elenco suppletivo suddetto nell'ufficio della prefettura di Parma;

b) l'inserzione completa del presente decreto e dell'annesso schema di elenco suppletivo nel Foglio annunzi legali della provincia di Parma;

c) il deposito di un esemplare di detto foglio nella segreteria dei comuni interessati della provincia;

d) l'affissione nell'albo pretorio dei detti comuni, per il termine di 30 giorni, di un avviso che dia notizia dell'avvenuta inserzione sia nella *Gazzetta Ufficiale* come nel Foglio annunzi legali della provincia, e dell'eseguito deposito, ed avverta gli interessati che possono esaminare lo schema di elenco depositato e produrre eventuali opposizioni nel termine di mesi sei a decorrere dalla data di inserzione nella *Gazzetta Ufficiale;*

e) l'inserzione dell'avviso di cui alla lettera *d*) in uno o più giornali della provincia.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Parma è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Parma

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
	Corsi d'acqua:			
1	Rio Toccana	Parmossa	Neviano degli Arduini	Dallo sbocco nel torrente Parmossa all'origine
2	Rio Gulghino	Enza	Id.	Dallo sbocco nel rio Gallinello all'origine

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
	Sorgenti:			*Località:*
3	Draso I	Enza	Neviano degli Arduini	Quinzano
4	Draso II	Id.	Id.	Id.
5	Lago d'Amore	Id.	Id.	Id.
6	Candelli e Armeti	Id.	Calestano	Sottosporno
7	Canaletti e le Buche	Id.	Id.	Case Foi
8	La Latta	Id.	Id.	Fragno
9	Zappato	Id.	Id.	Id.
10	Bordelame	Id.	Langhirano	Montepozzo
11	Fontana fredda o « buca della Pietra »	Id.	Sala Beganza	Fontanafredda.
12	Buca di Medotto	Id.	Id.	Buca di Medotto
13	Monte Croce	Id.	Terenzo	Monte Croce
14	Gruppadini	Id.	Id.	Gruppadini
15	Iaretto	Id.	Tornolo	Breva
16	Giuncareggio	Id.	Id.	—
17	Inoro	Id.	Palanzano	Palanzano
18	Fontanafredda	Id.	Compiano	Casa della Colla
19	Zerbia	Id.	Id.	Groppo
20	Moie	Id.	Id.	Moie
21	Loghi	Id.	Id.	Loghi
22	Caboara Alta	Id.	Id.	Piano della Colla
23	Caboara Bassa	Id.	Id.	Id.
24	Tinello	Id.	Borgo Val di Taro	Tinello
25	Rio Riccò Alta	Id.	Bedonia	Bozzi
26	Rio Riccò Bassa	Id.	Id.	Id.
27	Laghetto Alta	Id.	Varsi	Laghetto
28	Laghetto Bassa	Id.	Id.	Id.
29	Pian del Groppo	Id.	Id.	Costa di Tosca
30	Spiaggi	Id.	Id.	Id.
31	Fontanazzo	Id.	Id.	Fontanazzo
32	Menotta	Id.	Id.	Costa di Tosca
33	Sottochiavica	Id.	Pellegrino P.se	Ceriato
34	Voghera	Id	Id	Castellaro
35	Molli 1ª	Id.	Id.	Id.
36	Molli 2ª	Id.	Id.	Id.
37	Canale	Id.	Id.	S. Antonio
38	Aione	Id.	Id.	Aione
39	Casa Rossa	Id.	Id.	Casa Rossa
40	Casa Bianca	Id.	Id.	Casa Bianca
41	« Cara Cara »	Id.	Id.	—
42	Monte Canata	Id.	Id.	Monte Canata
43	Sopra la Ca'	Id.	Id.	Boccacci
44	La Ca'	Id.	Id.	Id.
45	Le Tagliole	Id.	Corniglio	Sivizzo
46	Spias-Galen	Id.	Id.	Le Fontane
47	Borello	Id.	Id.	Rivalba
48	Chiastra-Forchetta	Id.	Id.	Id.
49	Delle Donne	Id.	Id.	Id.
50	Roncianese	Id.	Id.	Alvara
51	Lama	Id.	Id.	Id.
52	Vecchia Seconda	Id.	Berceto	Monte Cervellino
53	Barcacce	Id.	Id.	Barcone
54	Castagna-Pellegri	Id.	Tizzano V.P.	Castagna

(7007)

Visto, *il Ministro:* MANCINI

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Approvazione di una tariffa di assicurazioni sulla vita, presentata dalla compagnia francese di assicurazioni « Assurances générales de France - Le Phénix Vie ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della compagnia francese di assicurazioni « Assurance générales de France - Le Phénix Vie », rappresentanza generale per l'Italia in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia, francese di assicurazioni « Assurances générales de France - Le Phénix Vie, rappresentanza generale per l'Italia in Roma:

Tariffa 29.1, relativa all'assicurazione mista a premio decrescente del 4 % all'anno dal secondo anno, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero immediatamente, in caso di sua premorienza (sostituisce l'analoga approvata con decreto ministeriale 31 ottobre 1963).

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(7078)

DECRETO MINISTERIALE 16 luglio 1969.

Trasferimento all'ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica del comune di Gressoney La Trinitè.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'Enel delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate a trasferimento all'Enel;

Vista la domanda in data 28 settembre 1964, con la quale il comune di Gressoney La Trinitè (Valle d'Aosta) ha chiesto all'Ente nazionale per l'energia elettrica, ai sensi del n. 5 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, la concessione dell'esercizio di attività elettriche, giusta delibera del consiglio comunale n. 31 del 6 giugno 1964;

Vista la delibera n. 25 adottata dal consiglio comunale di Gressoney La Trinitè nella seduta del 18 marzo 1969, resa esecutiva per decorrenza di termini e registrata dal Presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta al protocollo n. 12229/2, in data 11 aprile 1969, concernente la revoca della precedente delibera consiliare n. 31 del 6 giugno 1969;

Vista la domanda in data 6 giugno 1969, con la quale il comune di Gressoney La Trinitè (Valle d'Aosta), in esecuzione della delibera sopra indicata, ha chiesto il trasferimento dell'impresa comunale;

Ritenuto che l'impresa elettrica appartenente al comune di Gressoney La Trinitè (Valle d'Aosta), rientra tra le imprese previste dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

Sono trasferiti all'Ente nazionale per l'energia elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attività elettriche esercitate dalla impresa del comune di Gressoney La Trinitè (Valle d'Aosta).

Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonchè i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto ciò che sia attinente all'esercizio delle menzionate attività cui essi sono destinati.

Art. 2.

Il trasferimento ha effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 3.

Per l'esecuzione del presente decreto l'Ente nazionale per l'energia elettrica nomina un proprio rappresentante. La nomina è comunicata a cura del Presidente della giunta regionale della Regione autonoma Valle d'Aosta con l'indicazione della data in cui debbono avere inizio le operazioni di consegna, ai legali rappresentanti della impresa che effettuano la consegna stessa entro 60 giorni dalla data della comunicazione.

La consegna è effettuata al rappresentante dell'Ente nazionale per l'energia elettrica con l'intervento dello intendente di finanza di Aosta o di un funzionario della intendenza da lui delegato, che provvede alla redazione del relativo verbale, nel quale saranno indicati dettagliatamente i beni costituenti i complessi di cui al precedente art. 1 ed i relativi rapporti giuridici.

Art. 4.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 5.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto relativamente alle modalità di trasferimento, si applicano le norme del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Roma, addì 16 luglio 1969

Il Ministro: TANASSI

(6986)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1969.

Modifica del decreto ministeriale 24 settembre 1955 concernente la determinazione delle tolleranze normali nella composizione delle acqueviti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acqueviti;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto ministeriale 24 settembre 1955 tenuto conto dell'attuale situazione del settore delle acqueviti;

Sentito il parere del Ministero della sanità;

Decreta:

Art. 1.

Le tolleranze normali, di cui all'art. 2 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla composizione delle acqueviti, sono stabiliti come segue:

Acquevìti di vino:

alcole metilico, in volume, valore massimo ml. 0,25 per 100 ml. di alcole anidro;

sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico: valore minimo mg. 200; valore massimo mg. 1.250 in 100 ml. di alcole anidro.

Acquevìti di vinaccia:

alcole metilico, in volume, valore massimo ml. 1 per 100 ml. di alcole anidro;

sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico: valore minimo mg. 300; valore massimo mg. 2.000 in 100 ml. di alcole anidro;

Acqueviti di frutta:

alcole metilico, in volume, valore massimo ml. 1 per 100 ml. di alcole anidro;

sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico: valore minimo mg. 250; valore massimo mg. 1.500 per 100 ml. di alcole anidro;

Acqueviti di cereali e da canna da zucchero:

alcole metilico, assente; sono tollerate tracce non superiori a 0,05 ml. su 100 ml. di alcole anidro;

sostanze volatili diverse dagli alcoli etilico e metilico: valore minimo mg. 150, valore massimo mg. 1.250 per 100 ml. di alcole anidro. Nel caso del « rhum » bianco il valore minimo può essere di mg. 90, fermo restando il valore massimo di mg. 1.250 per 100 ml. di alcole anidro.

In tutte le acqueviti gli alcoli superiori (considerati come alcole isobutilico) non debbono superare i 500 mg. per 100 ml. di alcole anidro.

Il relativo accertamento analitico deve essere effettuato con il metodo Rocques.

In tutte le acqueviti ottenute da frutta a nocciolo l'acido cianidrico non deve superare i mg. 40 per litro di acquavite posta in commercio. Le acqueviti suddette che, all'atto della produzione avessero un contenuto di acido cianidrico superiore a 1 mg. per ogni grado alcoolico, prima di essere estratte dalle distillerie od importate devono essere sottoposte a ripasso o taglio con altra acquavite avente identica denominazione, fino a rendere il loro contenuto in acido cianidrico non superiore a 1 mg. per ogni grado alcoolico, fermo restando il limite massimo di mg. 40 per litro di acquavite posta in commercio.

Le tolleranze normali di cui al primo comma del presente articolo debbono essere determinate sul distillato.

Art. 2.

E' concesso lo smaltimento delle scorte, fino ad esaurimento, delle acqueviti in regola con il decreto ministeriale 24 settembre 1955, esistenti già confezionate in bottiglie munite di sigillo di Stato alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le acqueviti che a tale data non si trovassero così confezionate, dovranno essere riportate, dal detentore, alle caratteristiche prescritte dal presente decreto, mediante taglio con altra acquavite avente identica denominazione nonchè, nei casi e nei limiti in cui ciò è consentito, mediante aggiunta di alcole etilico rettificato.

Art. 3.

Il decreto ministeriale 24 settembre 1955 è abrogato.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, addì 19 luglio 1969

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
VALSECCHI

(7077)

DECRETO MINISTERIALE 23 luglio 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 17 del 24 luglio 1968, con il quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha deliberato di esprimere parere favorevole alla classificazione tra le provinciali della strada comunale: « S. Filomena - Montesilvano Colli - Montesilvano Spiaggia », della lunghezza complessiva di km. 2 + 650 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 769 del 19 maggio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse di km. 2 + 650 è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 luglio 1969

Il Ministro: MANCINI

(7240)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Arturo Musco, console onorario del Malawi a Roma.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor David A. Engel, console degli U.S.A. a Napoli.

In data 1° luglio 1969 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Joseph D. Mc Laughlin, console degli U.S.A. a Milano.

(7008)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione della delibera consiliare dell'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, n. 9689 in data 12 dicembre 1968, è stata approvata, a' termini dell'art. 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379, la deliberazione in data 6 novembre 1965, integrata con successiva delibera in data 11 dicembre 1967, con la quale l'istituto autonomo per le case popolari della provincia di Messina ha stabilito di iscrivere il dipendente personale alla cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali.

(6963)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Fella in comune di Chiusaforte

Con decreto 24 marzo 1969, n. 186 del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del fiume Fella, in comune di Chiusaforte (Udine), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 26, mappali 213 ½ (mq. 978) e 291 ½ (mq. 574) di complessivi mq. 1552 ed indicato nell'estratto catastale rilasciato il 6 luglio 1966 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Udine; estratto catastale che fa parte integrante del decreto stesso.

(6961)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno tratto ex alveo in comune di Pianico

Con decreto 24 marzo 1969, n. 338, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno tratto ex alveo in comune di Pianico (Bergamo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 2, mappale 551 ½ di mq. 1290 ed indicato nella planimetria rilasciata il 23 febbraio 1968 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo e che fa parte integrante del decreto stesso.

(7083)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del reliquato di terreno ex alveo del torrente Arbogna in comune di Cergnago.

Con decreto 11 marzo 1969, n. 6, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato del reliquato di terreno ex alveo del torrente Arbogna in comune di Cergnago (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappale 1072 di mq. 17 ed indicato nella planimetria rilasciata il 29 marzo 1968 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia che fa parte integrante del decreto stesso.

(7012)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

Opera per la valorizzazione della Sila

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156 per i terreni siti in agro del comune di Crotone (Catanzaro), di complessivi ettari 281.67.20, espropriati in forza del decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 899 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 211 del 14 settembre 1951 — supplemento ordinario n. 2) nei confronti della ditta CILIBERTO Roberto, Pasquale e Giuseppe fu Gregorio per le rispettive parti e trasferiti all'Opera per la valorizzazione della Sila è determinata in L. 18.174.877 (lire diciottomilionicentosettantaquattromilaottocentosettantasette), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

Detta indennità viene corrisposta al netto dell'importo arrotondato di L. 15.400.000, già liquidato con decreto ministeriale 6 ottobre 1960, n. 6142/4076 (*Gazzetta Ufficiale* n. 305 del 14 dicembre 1960. Sulla base della predetta rilliquidazione, al pre[illegible] altresì al conguaglio degli interessi dovuti.

I seguenti dati catastali, esposti nel sopracitato decreto presidenziale di espropriazione, vengono rettificati come appresso:

Errata:

1) premessa ed art. 1: superficie Ha. 281.75.20;
2) art. 2, *settimo corpo*, superficie Ha. 82.28.80;
3) Corpo 1, foglio n. 42, particella n. 15, classe seminativo V;
4) Corpo 4, foglio n. 42, particella n. 10, reddito domenicale L. 384,47;
5) Corpo 5, foglio n. 42, particella n. 1, superficie Ha. 58.52.50, reddito dominicale L. 14.046;
6) Corpo 5, foglio n. 42, particella n. 34, superficie Ha. 4.45.80, reddito dominicale L. 490,38;
7) Corpo 5, totale reddito dominicale L. 16.865,34;
8) Corpo 7, foglio n. 44, particella n. 8, superficie Ha. 0.11.30;
9) Corpo 7, foglio n. 44, particella n. 34, superficie Ha. 14.89.40;
10) Corpo 7, foglio n. 44, particella n. 3, reddito dominicale lire 0,65;
11) Corpo 7, totali superficie Ha. 82.28.80, reddito dominicale L. 23.174,85;
12) Corpo 11, foglio n. 45, particella n. 44, classe seminativo I;
13) Corpo 11, foglio n. 45, particella n. 140;

Riepilogo generale:

Corpo 7, superficie Ha. 82.28.80;
In complesso, superficie Ha. 281.75.20.

Corrige:

1) premessa ed art. 1: superficie Ha. 281.67.20;
2) art. 2, settimo corpo, superficie Ha. 82.20.80;
3) Corpo 1, foglio n. 42, particella 15, classe seminativo IV;
4) Corpo 4, foglio n. 42, particella n. 10, reddito dominicale lire 384,48;
5) Corpo 5, foglio n. 42, particella n. 1, superficie Ha. 56.53.50, reddito dominicale L. 13.568,40;
6) Corpo 5, foglio n. 42, particella n. 34, superficie Ha. 6.44.80, reddito dominicale L. 709,28;
7) Corpo 5, totale reddito dominicale L. 16.606,64;
8) Corpo 7, foglio n. 44, particella n. 8, superficie Ha. 0.01.30;
9) Corpo 7, foglio n. 44, particella n. 34, superficie Ha. 14.81.40;
10) Corpo 7, foglio n. 44, particella n. 3, reddito dominicale lire 0,55;
11) Corpo 7, totali superficie Ha. 82.20.80, reddito dominicale L. 23.177,85;
12) Corpo 11, foglio n. 45, particella n. 44, classe seminativo III;
13) Corpo 11, foglio n. 45, particella 104.

Riepilogo generale:

Corpo 7, superficie Ha. 82.20.80;
In complesso, superficie Ha. 281.67.20.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7014)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della 2ª cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma, è vacante la 2ª cattedra di patologia speciale medica e metodologia clinica alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(7326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(1ª *pubblicazione*) Elenco n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 99 Mod. 241 D.P. — Data: 30 ottobre 1967 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Legati Danilo. — Titoli del debito pubblico: al portatore 2. — Capitale L. 93.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 luglio 1969

(7092)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ceglie Messapico, in amministrazione straordinaria.

Nella riunione del 18 luglio 1969 tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca popolare di Ceglie Messapico, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Ceglie Messapico (Brindisi), in amministrazione straordinaria, il dott. Nino Latini, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, comma secondo, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, è stato nominato presidente del comitato stesso.

(7251)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio provvedimento in data 7 luglio 1965, con il quale il sig. Francesco De Rosa venne nominato presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta) ed il sig. Alessandro Saulle venne confermato vice presidente del monte medesimo;

Visto il proprio provvedimento in data 2 maggio 1969, con il quale il rag. Domenico Orlando fu nominato presidente del predetto monte in sostituzione del dimissionario sig. Francesco De Rosa;

Considerato che i menzionati rag. Domenico Orlando e signor Alessandro Saulle sono scaduti di carica per compiuto periodo statutario;

Dispone:

Il rag. Domenico Orlando ed il sig. Alessandro Saulle sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno Cesare Villani della città di Capua, di 2ª categoria, con sede in Capua (Caserta), con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Governatore: CARLI

(7252)

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana « Piccolo credito » di Pieve Ottoville, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pieve Ottoville, frazione del comune di Zibello (Parma), in liquidazione ordinaria, a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda cedente.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera in data 31 maggio 1969, perfezionata nei modi di legge, con la quale l'assemblea straordinaria dei soci della Cassa rurale ed artigina « Piccolo credito » di Pieve Ottoville, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pieve Ottoville, frazione del comune di Zibello (Parma), ha disposto la messa in liquidazione della società;

Vista la decisione del liquidatore in data 3 giugno 1969 intesa a cedere le attività e le passività aziendali alla Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma;

Viste le delibere in data 26 maggio e 23 giugno 1969, con le quali il consiglio di amministrazione della predetta Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto ha deciso di rilevare le attività e le passività della suindicata Cassa rurale ed artigiana;

Ritenuta l'opportunità, nell'interesse dei depositanti della ripetuta Cassa rurale ed artigiana e per facilitare la chiusura della procedura liquidatoria in atto, di autorizzare l'operazione nei termini innanzi prospettati;

Dispone:

1. — La Cassa rurale ed artigiana « Piccolo credito » di Pieve Ottoville, società cooperativa a responsabilità illimitata con sede in Pieve Ottoville, frazione del comune di Zibello (Parma), in liquidazione ordinaria, è autorizzata a cedere le proprie attività e passività alla Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto, con sede in Parma, in conformità alla convenzione all'uopo stipulata in data 25 giugno 1969 per atto del notaio dott. Andrea Borri e registrata a Busseto (Parma) in data 27 giugno 1969 al vol. 81, n. 238;

2. — La Cassa di risparmio di Parma e Monte di credito su pegno di Busseto è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello bancario dell'azienda cedente, sulla piazza di Pieve Ottoville.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1969

Il Governatore: CARLI

(7250)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Bandi di concorso per titoli e per esame-colloquio a posti di personale scientifico e tecnico a contratto

Si informa che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche - parte II - personale n. 8, in data 22 luglio 1969, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a tre posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di geologia marina, Bologna.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio internazionale per le ricerche vulcanologiche, Catania.

Concorso per esami e per titoli a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorso per esami e per titoli ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a sette posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca sulle onde elettromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di tecnico aggiunto di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca sulle onde eletromagnetiche, Firenze.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di vice aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto del legno, Firenze — *Modificazioni e proroga.*

Concorso ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto per la documentazione giuridica, Firenze — *Riapertura dei termini.*

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a cinque posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per la corrosione marina dei metalli, Genova.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a tre posti di aspirante ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Programma di ricerca sull'automazione nell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili, Milano.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Programma di ricerca sull'automazione nell'industria meccanica, con speciale riguardo alle macchine utensili, Milano.

Concorsi a due posti di tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per lo studio dei virus e delle biosintesi dei vegetali, Milano — *Modificazioni.*

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio per la tecnologia dei materiali metallici non tradizionali, Cinisello Balsamo (Milano) — *Riapertura dei termini.*

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di fisiologia clinica, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore aggiunto del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio per lo studio delle proprietà fisiche di biomolecole e cellule, Pisa.

Concorso per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto per le applicazioni del calcolo, Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di allievo tecnico di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Laboratorio di psicobiologia e psicofarmacologia, Roma.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'Istituto di ricerca sulle acque, in Roma.

Concorso per titoli e per esame-colloquio ad un posto di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'Istituto di ricerca sulle acque, Roma.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di ricercatore del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di strutturistica chimica, Roma.

Concorsi per titoli e per esame-colloquio a due posti di allievo aiutante di laboratorio del personale a contratto del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al Laboratorio di strutturistica chimica, Roma.

Si informa che i termini per la presentazione delle domande scadranno il 21 agosto 1969 e che per ogni altra eventuale informazione gli interessati possono rivolgersi al Consiglio nazionale delle ricerche, piazzale delle Scienze, 7, Roma - 00100.

(7350)

MINISTERO DELLA SANITA

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio, nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 6 dicembre 1964, n. 1332, relativa al conferimento di borse di studio presso l'Istituto superiore di Sànità;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1969, in corso di registrazione, con cui vengono stabiliti il numero delle borse da assegnare durante l'esercizio finanziario 1970 ed il loro importo unitario, nonchè specificate le materie di studio e di ricerca per le quali saranno assegnate le borse di studio medesime ed il contingente massimo, non superiore al 25 per cento, di borse di studio da assegnare a persone sprovviste di laurea o di titolo di studio equivalente, ma fornite di titolo di studio di secondo grado in *materie scientifiche o tecniche, o che seguano corsi di* studio universitari nelle stesse materie;

Visto in particolare l'art. 2 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1965, registrato alla Corte dei conti, addì 1° marzo 1965, registro n. 4 Sanità, foglio n. 54, modificato con decreti 1° luglio 1965, 26 aprile 1967, e 29 aprile 1969, registrati alla Corte dei conti, rispettivamente, il 4 settembre 1965, registro n. 9 Sanità, foglio n. 193, il 7 luglio 1967, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388 ed il 27 maggio 1969, registro n. 5 Sanità, foglio n. 59, con cui vengono stabiliti i requisiti per la partecipazione al concorso per titoli per il con-

ferimento delle sopraddette borse di studio, i titoli valutabili, le modalità per l'assegnazione delle borse stesse e per l'erogazione delle somme, nonchè la disciplina dei rapporti fra i borsisti e l'Istituto superiore di sanità;

Visto il proprio decreto, di pari data del presente, con cui viene bandito un concorso per titoli per l'assegnazione di 58 borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli per l'assegnazione a cittadini italiani, provvisti di laurea, di dodici borse di studio nelle materie fisiche, dell'ammontare di L. 1.200.000 lorde caduna, riguardanti le seguenti discipline:

1) Fisica teorica;
2) Fisica nucleare ed alte energie;
3) Fisica dello stato solido;
4) Biofisica;
5) Elettronica;
6) Microscopia elettronica;
7) Calcolo (calcolatrici elettroniche).

Art. 2.

Le dette borse di studio hanno per scopo il tirocinio, l'aggiornamento ed il perfezionamento del borsista mediante l'espletamento di ricerche di lavori scientifici che interessano l'attività dell'Istituto superiore di sanità.

Esse avranno la durata di dieci mesi ciascuna e saranno godute presso l'Istituto superiore di sanità fino e non oltre il 31 dicembre 1970; la loro data di inizio sarà stabilita con il decreto del Ministro per la sanità di assegnazione delle borse medesime.

Con il decreto di prima assegnazione viene anche approvata la graduatoria dei vincitori e degli idonei.

La stessa graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, per gli ulteriori effetti di legge e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante annunzio nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Sono esclusi dal conferimento delle borse di studio i dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 3.

L'ammontare della borsa di studio concessa verrà corrisposto in rate mensili, al netto delle ritenute erariali.

Per gli adempimenti amministrativi all'uopo richiesti, il pagamento del primo rateo non potrà avvenire prima di venti giorni dalla liquidazione della relativa spesa.

Tale liquidazione sarà effettuata:

1) ~~dopo la registrazione presso la Corte dei conti, del rela~~tivo provvedimento di assegnazione della borsa di studio;

2) previa dichiarazione del Capo dei competenti laboratori, comprovante l'inizio dell'attività da parte del borsista;

3) dopo la presentazione da parte del borsista medesimo, della polizza di assicurazione di cui al successivo art. 4, e dei documenti di cui al successivo art. 12 del presente bando;

I ratei successivi, previo l'adempimento delle formalità all'uopo richieste, a norma di legge, saranno corrisposti su dichiarazione del capo dei laboratori ove la borsa deve essere usufruita, dalla quale risulti che l'assegnatario abbia regolarmente svolta la sua attività di ricerca, di studio e di perfezionamento in programma.

Art. 4.

Il borsista ha l'obbligo:

1) di assicurarsi a sue spese per la durata della borsa contro i rischi e gli infortuni (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) derivanti dall'esercizio delle sue attività presso l'Istituto superiore di sanità;

2) di iniziare la propria attività presso i laboratori cui è stato destinato alla data che sarà stabilita;

3) di frequentare i laboratori medesimi nel periodo di durata della borsa per svolgere le ricerche ed i lavori per i quali è stata concessa la borsa stessa;

4) di presentare alla segreteria didattica dell'istituto, almeno entro dieci giorni prima dell'ultimo mese di godimento della borsa, una relazione dattiloscritta sul risultato dell'attività svolta, vistata dal capo dei laboratori competente, che comprovi la proficua utilizzazione della borsa ricevuta; in tale relazione dovrà darsi notizia di eventuali invenzioni o scoperte cui abbia dato luogo l'attività esplicata dal borsista stesso;

5) di osservare le norme interne dell'istituto e quelle particolari dei laboratori in cui svolge il proprio compito.

Art. 5.

Per la partecipazione al concorso è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto della borsa;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso con il godimento della borsa;

e) età non superiore agli anni 32.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 6.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, possibilmente uso bollo, indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla sede dell'istituto stesso (viale Regina Elena n. 299 - 00161 Roma) entro il termine perentorio di centoventi giorni, che decorrono dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo della presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile all'aspirante, importa la inammissibilità dell'aspirante stesso al concorso.

La data di arrivo della domanda è stabilita, a tutti gli effetti, dal timbro a data, apposto dall'archivio dell'Istituto superiore di sanità.

Nella domanda, possibilmente dattiloscritta, di cui si allega uno schema esemplificativo, l'aspirante deve dichiarare con chiarezza e precisione:

1) cognome e nome;
2) luogo e data di nascita;
3) il possesso della cittadinanza;
4) se abbia riportato o meno condanne penali;
5) di concorrere per le materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando;
6) di accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965 e successivamente modificato, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse.

In calce alla domanda devono altresì risultare la firma del candidato ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 7.

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere corredata dai seguenti documenti, atti ed eventuali pubblicazioni:

a) certificato di laurea attinente alle materie di studio e di ricerca oggetto delle borse, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea, nonchè la data di quest'ultimo esame;

b) programma delle ricerche e del lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi nell'ambito delle materie fisiche di cui all'art. 1 del presente bando;

c) eventuale breve curriculum vitae et studiorum;

d) ogni altro eventuale documento, attestante studi svolti e servizi prestati, che l'aspirante ritenga utile presentare nel proprio interesse;

e) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti e titoli presentati.

Gli atti di cui alle lettere: *b*), *c*) nonchè eventuali pubblicazioni, dovranno recare in calce, a pena di nullità, la firma dell'interessato.

I predetti atti e pubblicazioni, nonchè l'elenco di cui alla lettera *e*), saranno prodotti in carta semplice.

I documenti di cui alle lettere: *a*) e *d*), secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 8.

Saranno esclusi dal concorso:

1) i candidati che faranno pervenire la domanda oltre il termine di scadenza indicato nel primo comma dell'art. 6, e quelli che non avranno fatto pervenire entro il termine loro assegnato, debitamente regolarizzati, i documenti ad essi eventualmente restituiti, perchè formalmente imperfetti;

2) gli aspiranti le cui domande non contengono tutte le indicazioni precisate nell'art. 6 del presente bando;

3) coloro che non faranno pervenire il documento e l'atto di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 7, in conformità al disposto dello stesso articolo, entro il termine di cui al primo comma dell'art. 6.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti e mancati adempimenti, sopra indicati, sarà disposta con decreto ministeriale, debitamente motivato.

Non si terrà conto degli altri documenti, atti e pubblicazioni se perverranno all'Archivio dell'Istituto superiore di sanità, oltre i termini di cui al predetto articolo, anche se spediti in tempo utile, nè si terrà conto delle domande che, alla scadenza risultassero sfornite della prescritta documentazione, nè sarà infine consentito, dopo scaduto il termine stesso, di sostituire i documenti, atti e pubblicazioni, già presentati, ancorchè, per quanto riguarda quest'ultime, si tratti di sostituire dattiloscritti o bozze di stampa con i corrispondenti lavori.

Art. 9.

Il giudizio sui titoli dei singoli aspiranti, la graduatoria di merito e l'assegnazione ai vincitori delle borse di studio per le materie fisiche elencate all'art. 1 del presente bando, saranno effettuati nei modi previsti dall'art. 3 della legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal regolamento e successive modifiche, approvato con decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, debitamente registrato.

La commissione di cui all'art. 3 della citata legge, nel suo giudizio, terrà conto della documentazione, al fine di stabilire l'attitudine dei singoli candidati a svolgere in genere compiti di ricerca scientifica, la preparazione eventualmente già da loro acquisita nel campo specifico delle ricerche per le quali hanno chiesto di utilizzare la borsa, nonchè del programma di lavoro cui l'aspirante intende dedicarsi.

La stessa commissione può, a suo giudizio insindacabile, escludere dal concorso quei candidati il cui programma di lavoro presentato non sia attuabile, in relazione ai mezzi di cui dispone l'Istituto superiore di sanità e lo stesso non sia rispondente alle finalità istituzionali dell'Istituto medesimo, o sia, comunque, non corretto dal punto di vista scientifico.

Art. 10.

Le borse che risulteranno disponibili, per rinunzia e decadenza dei vincitori, potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei nelle varie materie, secondo l'ordine di ciascuna graduatoria.

Tali assegnazioni dovranno avere decorrenza non posteriore al 1° maggio 1970.

Art. 11.

I concorrenti ai quali sia stata assegnata la borsa di studio dovranno presentare o far pervenire all'Istituto superiore di sanità i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato di nascita);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

4) certificato medico, rilasciato dal medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al lavoro di tirocinio, aggiornamento e perfezionamento connesso agli studi e ricerche oggetto della borsa di studio.

I documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di comunicazione relativa all'assegnazione della borsa di studio.

I predetti documenti, secondo le disposizioni della legge sul bollo, potranno essere prodotti in carta semplice, a condizione che sui medesimi sia fatta menzione dell'uso cui sono destinati.

Art. 12.

In nessun caso si farà luogo alla restituzione dei certificati indicati nell'articolo precedente.

I documenti atti e pubblicazioni di cui all'art. 7, saranno restituiti, a richiesta degli interessati, dopo 180 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica della notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria del presente concorso nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità;

Art. 13.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e quindi pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *luglio* 1969
Registro n. 6 *Sanità, foglio n.* 150

(Schema esemplificativo della domanda)

Al Direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena n. 299 — 00161 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . n. . . . tel. . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli per l'assegnazione di dodici borse di studio nelle materie fisiche, a cittadini italiani provvisti di laurea.

Dichiara di concorrere per le materie . . . .

Dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, di:

1) essere cittadino italiano;

2) non aver riportato condanne penali;

3) accettare gli obblighi previsti dalla legge 6 dicembre 1964, n. 1332, e dal relativo regolamento per il conferimento delle borse di studio e successive modifiche, approvato con il decreto del Ministro per la sanità 10 febbraio 1965, nonchè dall'art. 6 della succitata legge 6 dicembre 1964, n. 1332, sui diritti derivanti allo Stato da eventuali invenzioni o scoperte durante il godimento delle borse;

4) impegnarsi, qualora gli verrà assegnata la borsa di studio, ad osservare gli obblighi di cui all'art. 4 del bando di concorso ed in particolare di contrarre l'assicurazione (morte, inabilità temporanea, invalidità permanente) per la durata della borsa stessa contro i rischi e gli infortuni derivanti dall'esercizio della sua attività presso l'Istituto superiore di sanità;

5) allegare i documenti di cui all'art. 7 del bando di concorso, indicati nell'unito elenco.

Data . . . .

(Firma) . . . .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . .

N.B. Scrivere la domanda in maniera chiara e leggibile, possibilmente dattiloscritta.

(6954)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per esami ad un posto di assistente di chimica generale e inorganica con elementi di organica nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile della Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati d'insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Ritenuta la necessità, previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio, di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di « Chimica generale e inorganica con elementi di organica »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di « Chimica generale e inorganica con elementi di organica ».

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria in chimica o chimica industriale od in ingegneria chimica;

c) avere compiuto il 18° e non superato il 60° anno di età (limite, quest'ultimo, previsto dall'art. 43 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia aeronautica);

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

~~*f*) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;~~

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª Divisione) non oltre 60 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale ma sia pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine dianzi precisato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto, da specificare con la massima esattezza (sarà opportuno che l'aspirante dichiari sotto quale data e presso quale università o istituto lo ha conseguito);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione

o, in caso diverso,

7*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta, oltre quella inglese, per la prova orale (v. art. 5).

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì, indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare la loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo: la amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa, di concerto con quello per la pubblica istruzione, ed è composta: dal comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica — direttore degli studi, presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o dell'accademia, membri.

Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con la qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale di lingue estere.

Art 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di chimica o nella esposizione critica di una delle teorie relative ad argomenti di chimica che costituiscono oggetto del relativo corso del biennio propedeutico di ingegneria.

La prova orale comprenderà:

un colloquio su argomenti di chimica;

la lettura e la traduzione in italiano dall'inglese e da un'altra lingua, che il candidato deve avere indicato nella domanda di ammissione al concorso, di passi concernenti la chimica;

l'illustrazione di una prova di laboratorio relativa allo svolgimento del programma previsto per il corrispondente corso del biennio propedeutico di ingegneria.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire alla commissione esaminatrice del concorso una fotografia di data recente applicata su carta da bollo con firma autenticata da un notaio o dal Sindaco del comune di residenza dell'interessato, od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire la tessera personale di riconoscimento.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno venti giorni prima.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina, sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - divisione 11ª) nel termine di trenta giorni, stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza, decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale d'invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del 1° comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - divisione 11ª), entro il termine perentorio, a pena di decadenza, di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università, sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Qualora il concorrente dimostrerà di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potrà presentare un certificato dell'Ateneo presso cui conseguì il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, semprechè ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenersi equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

6) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per mutilati ed invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n. 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile);

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dalla autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso Amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine, avente carattere di perentorietà, di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5 del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6 del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali e militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5 del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1 del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4 del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7 del presente articolo);

5) ~~un certificato su carta bollata rilasciato dal coman~~dante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fatto riferimento.

Art. 10.

Per i viaggi che i concorrenti debbano compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di chimica generale e inorganica con elementi di organica nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 12.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 100

ALLEGATO N. 1

Modello domanda di ammissione

Al bando di concorso ad un posto di assistente di chimica generale e inorganica con elementi di organica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica. (Rif. art. 3).

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Div. 11ª - Via XX Settembre. — 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il . . . a . . . . .; e residente a . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente di chimica generale e inorganica con elementi di organica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale . . . . .

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . . .;

(3) . . . .;

di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . . conseguito il . . . . presso . . . .;

di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione (5);

di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella ~~seguente posizione:~~ (6)

di scegliere per la prova orale, oltre la lingua inglese, la lingua (7) . . . .;

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel Comune di . . . . alla via . . . . (8);

(9) . . . .

(Data) . . . . . .

Firma

. . . .

(Autenticazione della firma)

---

(1) Cognome e nome;

(2) Se non iscritto nelle liste elettorali indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione;

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate;

(4) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza;

(5) In caso diverso indicare i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego;

(6) Per i soli candidati di sesso maschile;

(7) Indicare la lingua estera prescelta, oltre quella inglese, per la prova orale;

(8) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi;

(9) Se il candidato è impiegato dello Stato dovrà indicare *se è di ruolo o non di ruolo,* l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

ALLEGATO N. 2

Al bando di concorso ad un posto di assistente di chimica generale e inorganica con elementi di organica nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica. (Rif. art. 7).

Categorie degli aventi titolo a preferenza a parità di merito e relativi documenti dimostrativi:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornati in ogni sua parte;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornato in ogni sua parte;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ia quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione in bollo rilasciata dalla autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti publici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente Sezione provinciale);

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952 n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra ed attestante l'iscrizione all'elenco generale degli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio documenteranno la loro condizione presentando un certificato su carta bollata rilasciato dall'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera *d*) ed i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione de cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) 1) le vedove di guerra non rimaritate comproveranno la loro condizione esibendo l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio comproveranno la loro condizione esibendo una dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

3) le vedove dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato in carta bollata della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei militari caduti in guerra, dei civili caduti per fatto di guerra e dei caduti per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

u) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

v) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera *u*), rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

w) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente

del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

x) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che, abbiano prestato a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire, ove si tratti di servizio di ruolo, una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero - ove trattisi di servizio non di ruolo - un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

(6709)

Concorso per esami ad un posto di assistente di « Aerodinamica applicata al volo » nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 29 aprile 1935, n. 875, con il quale è stato approvato il regolamento per il personale civile dell'Amministrazione aeronautica;

Visto il regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, concernente l'ordinamento dell'Accademia aeronautica;

Visto il regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, che reca le norme riguardanti il personale civile insegnante e di gabinetto dell'Accademia aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 248, riguardante il trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, contenente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incaricati di insegnamento presso le dette accademie;

Vista la legge 15 dicembre 1967, n. 1250, riguardante l'abolizione del limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per la nomina a professore straordinario e ad assistente di ruolo dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina;

Ritenuta la necessità — previa valutazione dell'effettivo fabbisogno degli assistenti dell'Accademia aeronautica in relazione alle accertate esigenze di servizio — di bandire un concorso ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di « Aerodinamica applicata al volo »;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica per la cattedra di « Aerodinamica applicata al volo ».

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso, i concorrenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) essere forniti di laurea universitaria in ingegneria aeronautica;

c) aver compiuto il 18° e non aver superato il 60° anno di età (limite, quest'ultimo, previsto dall'art. 43 del regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, per il collocamento a riposo degli assistenti dell'Accademia aeronautica);

d) avere sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) non essere esclusi dall'elettorato attivo politico;

g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè dichiarati decaduti da tale impiego per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, da compilarsi su carta legale secondo il modello di cui all'allegato 1, dovranno essere sottoscritte con firma autografa dagli aspiranti e pervenire direttamente, a cura degli interessati, al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili - 11ª divisione) non oltre sessanta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il predetto termine ha carattere di perentorietà, per cui la sua inosservanza determinerà l'inaccoglibilità della domanda anche se questa fosse stata presentata in tempo utile all'ufficio postale e sia pervenuta alla predetta direzione generale oltre il termine dianzi precisato.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di invalidità della domanda stessa:

1) il luogo e la data di nascita;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio posseduto, da specificare con la massima esattezza (sarà opportuno che l'interessato dichiari anche sotto quale data e presso quale università o istituto lo ha conseguito);

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione
o, in caso diverso,

7-*a*) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Gli aspiranti dovranno inoltre indicare la lingua estera prescelta, oltre quella inglese, per la prova orale (v. art. 5).

Nella domanda stessa gli aspiranti dovranno, altresì indicare:

a) il preciso recapito, il comune di attuale residenza ed i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze entro l'anno.

I candidati che si trovino alle armi dovranno, altresì, indicare le loro residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso che le comunicazioni vadano disperse in conseguenza

di inesatte indicazioni o di mancate informazioni su variazioni dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso;

b) se impiegati dello Stato di ruolo o non di ruolo, l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale od altro funzionario incaricato dal sindaco del comune di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro della difesa, di concerto con quello della pubblica istruzione ed è composta: del comandante in 2ª dell'Accademia aeronautica - direttore degli studi, presidente, del professore titolare della cattedra alla quale si provvede e di tre professori di università o della accademia, membri.

Funziona da segretario, senza voto, un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa con qualifica non superiore a consigliere di 1ª classe.

Alla commissione potranno essere aggregati membri aggiunti per la prova orale di lingue estere.

Art. 5.

Gli esami consisteranno in una prova scritta ed una prova orale.

La prova scritta consisterà nella risoluzione di un problema di aerodinamica applicata o nella esposizione critica di una delle teorie relative ad argomenti di aerodinamica che costituiscono oggetto del relativo corso del triennio di applicazione di ingegneria.

La prova orale comprenderà:

un colloquio su argomenti di aerodinamica;

la lettura e la traduzione in italiano dall'inglese e da un'altra lingua, che il candidato deve avere indicato nella domanda di ammissione al concorso, di passi concernenti l'aerodinamica;

l'illustrazione di una prova di laboratorio relativa allo svolgimento del programma previsto per il corrispondente corso del triennio di applicazione di ingegneria.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire alla commissione esaminatrice del concorso *una fotografia di data recente applicata su carta da bollo con* firma autenticata da un notaio o dal sindaco del comune di residenza dell'interessato, od altro valido documento di identità.

Se l'aspirante è dipendente di ruolo o non di ruolo di una amministrazione statale potrà limitarsi ad esibire la tessera personale di riconoscimento.

Gli esami avranno luogo nella sede dell'Accademia aeronautica, o presso altra sede che il Ministero della difesa si riserva di designare.

La data della prova scritta verrà comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dello inizio di essa. Della data di tale prova verrà dato avviso, nel medesimo termine, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 6.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio non inferiore a sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguiranno l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione del giorno in cui dovranno sostenerla con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta, almeno 20 giorni prima.

La prova orale si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali, la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.

L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della amministrazione.

La votazione complessiva di ciascun candidato sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nella prova scritta ed in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato la prova orale e che siano in possesso ed intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina sono tenuti ad esibire i relativi documenti dimostrativi elencati nell'allegato 2 al presente decreto, i quali dovranno pervenire al Ministero della difesa (Direzione generale per gli impiegati civili, divisione 11ª) nel termine di trenta giorni — stabiliti a pena di decadenza dal titolo di preferenza — decorrenti dal giorno successivo a quello della data di ricezione dell'apposito dispaccio ministeriale di invito.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento, sarà approvata la graduatoria del concorso e verrà dichiarato il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Il nominativo del vincitore ai sensi del primo comma del presente articolo e la graduatoria dei dichiarati idonei saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Il concorrente utilmente collocato in graduatoria dovrà far pervenire al *Ministero della difesa (Direzione generale per gli* impiegati civili - 11ª divisione), entro il termine perentorio — a pena di decadenza — di quaranta giorni dalla data di comunicazione che verrà fatta al recapito di cui al precedente art. 3, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato) rilasciato dall'ufficio dello stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato al quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in nessuna delle cause che, in base alle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) diploma di laurea, in originale o in copia autentica, ovvero certificato provvisorio rilasciato dall'università sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea, corredato di un certificato attestante i punti riportati negli esami universitari ed in quello di laurea.

Coloro che dimostreranno di trovarsi nell'impossibilità di presentare il diploma originale o la copia autentica di esso, perchè distrutti o dispersi per ragioni direttamente o indirettamente collegate alle vicende belliche, potranno presentare un certificato dell'ateneo presso cui conseguirono il richiesto titolo di studio.

Oltre ai titoli espressamente suindicati potranno essere validi tutti gli altri titoli, quali erano stati rilasciati dalle università ed istituti superiori anteriormente all'applicazione del regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, modificato dal regio decreto 7 maggio 1936, n. 882, sempreche ai fini dell'ammissione al concorso di cui trattasi siano da ritenere equipollenti ai detti titoli espressamente specificati. Nei casi dubbi deciderà il Ministro con giudizio insindacabile;

6) certificato medico rilasciato da un ufficiale medico militare o dal medico provinciale o dal medico condotto o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine al servizio.

Per gli aspiranti mutilati ed invalidi di guerra, mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra e categorie assimilate, per i mutilati e gli invalidi per servizio, per mutilati ed invalidi civili e per i mutilati e gli invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente,

del 'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, dell'art. 6, n. 3, della legge 5 ottobre 1962, n. 1593, e dell'art. 6, n 3, della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura del suo grado d'invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso;

7) documento militare (per i soli candidati di sesso maschile):

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

B) per i candidati che siano stati dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare rilasciato dal distretto militare competente;

se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

C) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva ~~rilasciato dal commissario di leva~~ e vistato dal comandante di porto;

D) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella della loro presentazione:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato di sana e robusta costituzione fisica.

I certificati di cui ai numeri 1) e 2) dovranno attestare, altresì, che gli interessati godevano del possesso dei requisiti rispettivamente della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria, qualora sia in servizio, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, presso amministrazioni dello Stato in qualità di impiegato civile o di operaio di ruolo, è tenuto a far pervenire, entro lo stesso termine — avente carattere di perentorietà — di cui al primo comma del presente articolo, soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) certificato medico (secondo le modalità di cui al precedente n. 6) del presente articolo);

3) copia integrale autenticata dello stato matricolare in bollo rilasciato dall'amministrazione d'appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione e contenente, tra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati dall'interessato almeno nell'ultimo triennio.

Non si richiede la presentazione di tale documento da parte di chi lo abbia già validamente presentato ad altro titolo nello stesso concorso purchè di tale circostanza il candidato faccia esplicita menzione.

I concorrenti che si trovino alle armi in servizio permanente o in servizio di leva (ufficiali, sottufficiali o militari di truppa) e quelli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle guardie di finanza, degli agenti di custodia e dell'Arma dei carabinieri possono presentare soltanto i seguenti documenti entro lo stesso perentorio termine di cui al primo comma del presente articolo:

1) titolo di studio (secondo le modalità di cui al precedente n. 5) del presente articolo);

2) estratto dell'atto di nascita (secondo le modalità di cui al precedente n. 1) del presente articolo);

3) certificato generale del casellario giudiziale (secondo le modalità di cui al precedente n. 4) del presente articolo);

4) la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare militare (secondo le modalità di cui al precedente n. 7) del presente articolo);

5) un certificato su carta bollata rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente già presentati all'Amministrazione o ad altri uffici pubblici nonchè ad atti ivi esistenti, tranne che si tratti di profughi dai territori di confine, i quali, nel caso, sono, però, tenuti ad indicare l'autorità che ha rilasciato e gli uffici presso cui sono depositati i documenti ai quali vien fattto riferimento.

Art. 10.

Per i viaggi che i concorrenti debbano compiere per recarsi alla sede degli esami e per ritornare in residenza, non compete alcun rimborso spese.

Art. 11.

Il vincitore del concorso, con decreto ministeriale, conseguirà la nomina ad assistente di aerodinamica applicata al volo nei ruoli del personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica.

Qualora la nomina cada su persona che già ricopre il posto ~~di assistente di ruolo presso un istituto d'istruzione superiore~~, questi conserverà la qualifica e l'anzianità che occupava al momento della nomina.

Colui che avrà conseguito la nomina decadrà da essa se non assumerà servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito; se per giustificato motivo, assumerà servizio con ritardo sul termine prefissogli, la nomina decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderà servizio.

Art. 12.

Al candidato assunto spetterà il trattamento economico previsto dalla legge 9 febbraio 1963, n. 248, oltre l'indennità di ricerca scientifica prevista dall'art. 3 della suddetta legge.

Il personale proveniente da altri ruoli conserverà, se superiore, il trattamento economico di cui fosse eventualmente provvisto.

Art. 13.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel regio decreto 31 marzo 1941, n. 687, nella legge 9 febbraio 1963, n. 248 e nel decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 aprile 1969

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1969
Registro n. 32 Difesa, foglio n. 99

ALLEGATO 1

Modella domanda di ammissione

Al bando di concorso ad un posto di assistente di aerodinamica applicata al volo nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica. (Rif. art. 3)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Div. 11ª
Via XX Settembre 00100 - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . ,
nato il . . . . a . . . . . .
e residente a . . . . , chiede di essere ammesso al concorso ad un posto di assistente di aerodinamica applicata al volo nel personale civile insegnante della Accademia aeronautica, indetto con decreto ministeriale .

A tal fine dichiara sotto personale responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .,

(3) . . . . .,

di essere in possesso del seguente titolo di studio (4) . . . conseguito il . . . . .
presso . . .,

di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con una pubblica amministrazione (5);

di trovarsi, agli effetti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (6) .

di scegliere per la prova orale oltre la lingua inglese, la lingua (7) . .

Il sottoscritto dichiara altresì di:

essere residente nel comune di . . . . ,
alla via . . . . (8);

(9) . . . . ;

(Data) . . . .

FIRMA

. . . .
(Autenticazione della firma)

---

(1) Cognome e nome.

(2) Se non iscritto nelle liste elettorali indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione.

(3) Indicare le eventuali condanne penali riportate.

(4) Specificare il titolo di studio con la massima esattezza.

(5) In caso diverso indicare i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione dei relativi rapporti di impiego.

(6) Per i soli candidati di sesso maschile.

(7) Indicare la lingua estera prescelta, oltre quella inglese, per la prova orale.

(8) Indicare anche i comuni ove, eventualmente, abbia avuto precedenti residenze entro l'anno. Il candidato che si trovi alle armi dovrà, altresì, indicare la sua residenza anteriormente alla chiamata alle armi.

(9) Se il candidato è impiegato dello Stato dovrà indicare se è di ruolo o non di ruolo, l'amministrazione, la carriera e la qualifica ovvero la categoria e la qualifica d'appartenenza.

ALLEGATO 2

Al bando di concorso ad un posto di assistente di aerodinamica applicata al volo nel personale civile insegnante dell'Accademia aeronautica. (Rif. art. 7).

Categorie degli aventi titolo a preferenza a parità di merito e *relativi documenti dimostrativi:*

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornati in ogni sua parte;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43 nonchè della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari e militarizzati addetti alla bonifica di campi minati, dragaggio mine, etc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre in carta da bollo la dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare, semprechè detta dichiarazione non sia stata incorporata, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare; nel qual caso dovranno presentare uno di questi ultimi documenti aggiornato in ogni sua parte;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi in dipendenza delle guerre oppure della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da essi organizzate riportando per causa del servizio di guerra o attinenti alla guerra ferite o lesioni o contratto infermità e semprechè abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie, presenteranno una dichiarazione in bollo rilasciata dall'autorità competente;

f) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dalla Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

g) i mutilati e gli invalidi civili dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da lire 400 rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e attestante l'iscrizione nel ruolo dei mutilati ed invalidi civili;

h) i mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (competente sezione provinciale);

i) gli orfani dei caduti per fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno presentare un certificato su carta da bollo rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra ed attestante l'iscrizione all'elenco generale degli orfani di guerra;

l) gli orfani dei caduti per servizio documenteranno la loro condizione presentando un certificato su carta bollata rilasciato dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

m) gli orfani dei caduti sul lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato in carta da bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

n) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra nonchè delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicati nella lettera d) ed i figli degli invalidi di prima categoria della sedicente repubblica sociale italiana dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

o) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione e la relativa categoria;

p) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro dovranno documentare la loro qualifica mediante certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) 1 - le vedove di guerra non rimaritate comproveranno la loro condizione esibendo l'apposito modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

2) le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio comproveranno la loro condizione esibendo una dichiarazione in carta bollata dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

3) le vedove dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato in carta bollata della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

r) le madri e le sorelle (vedove o nubili) dei militari caduti in guerra, dei civili caduti per fatto di guerra e dei caduti per servizio, nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro comproveranno la loro condizione esibendo un certificato su carta bollata rilasciato dalla competente Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

t) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

u) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione;

v) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui alla precedente lettera u), rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi (sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra);

w) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948), rilasciata in carta bollata dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

x) i profughi dalla Libia, dall'Etiopia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare la relativa attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia in cui hanno la residenza.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

y) coloro che abbiano prestato a qualunque titolo servizio nelle amministrazioni dello Stato (compresa quella della Difesa) dovranno esibire — ove si tratti di servizio di ruolo — una copia integrale autenticata dello stato matricolare, in bollo, rilasciata dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione e contenente, fra l'altro, l'indicazione dei giudizi complessivi riportati: ovvero — ove trattisi di servizio non di ruolo — un certificato su carta legale rilasciato dall'amministrazione di appartenenza in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione, da cui risultino la categoria o la qualifica inerente al servizio civile non di ruolo, la data di inizio, la continuità e la natura del servizio stesso, gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma nonchè i giudizi complessivi riportati;

z) coloro che, nella qualità di impiegati civili di ruolo delle amministrazioni statali, abbiano frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno esibire un certificato in carta legale rilasciato dall'amministrazione competente e contenente il punteggio conseguito.

(6710)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina delle sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova con utilizzazione in mansioni di dattilografia.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1969, n. 76, registrato alla Corte dei conti addì 18 febbraio 1969, registro n. 53 bilancio Trasporti, foglio n. 78, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato con utilizzazione in mansioni di dattilografia;

Vista la propria deliberazione n. 36/P.2.1.1. dell'8 marzo 1969, relativa alla nomina della commissione esaminatrice per il cennato concorso;

Delibera:

Per l'espletamento del pubblico concorso a centocinquanta posti di aiuto applicato in prova, citato nelle premesse, sono nominate le seguenti sottocommissioni esaminatrici:

Membri:
Brillante dott. Ernesto, ispettore capo;
Petrucci dott. Francesco, ispettore principale;
Federico dott. Lelio, ispettore principale;
Mastrini dott. Alberto, ispettore capo a r.

Segretario:
Cattani Giuseppe, coadiutore capo.

Membri:
Antonelli dott. Paolo, ispettore capo;
Varano dott. Domenico, ispettore principale;
Cutroni dott. Paolo, ispettore principale;
Picchione ing. Stefano, ispettore capo superiore ad honorem a r.

Segretario:
Albano rag. Giuseppe, segretario capo.

Membri:
Barletta dott. Ennio, ispettore capo;
Povegliano dott. Rodolfo, ispettore principale;
Cingolani dott. Cesare, ispettore principale;
Montenero dott. Annibale, ispettore principale a r.

Segretario:
Santoloni dott. Luciano, segretario capo.

Membri:
Brancaccio dott. Raffaele, ispettore capo;
Martella dott. Aldo, ispettore principale;
Bordi dott. Renato, ispettore principale;
Panini dott. Lamberto, ispettore capo superiore a r.
Segretario:
Pucci rag. Edmondo, segretario superiore.
Membri:
Di Benedetto dott. Antonino, ispettore capo;
Orazi rag. Carlo, ispettore capo;
Roscetti dott. Giuliano, ispettore principale;
Pighini ing. Luigi, ispettore capo superiore a r.
Segretario:
Bassani dott. Angelo, segretario superiore di 1ª classe.
Membri:
Galli dott. Manlio, ispettore capo;
Di Bello dott. Furio, ispettore principale;
De Stefano dott. Pietro, ispettore principale;
Tufano dott. Agostino, ispettore principale.
Segretario:
Covanti Luigi Maria, segretario superiore.

Roma, addì 19 giugno 1969

Il direttore generale: FIENGA

(7058)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 10 luglio 1969 sono stati pubblicati nel supplemento n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'Agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 1° dicembre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 14 marzo 1968, a trentaquattro posti di analista di 2ª classe nel ruolo degli analisti per il servizio repressione frodi, carriera direttiva.

(7019)

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso a venticinque posti, ridotti ad uno, nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che in data 10 luglio 1969 sono stati pubblicati nel supplemento n. 7 al Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste i risultati del concorso indetto con decreto ministeriale 27 marzo 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 2 luglio 1968, a venticinque posti, ridotti ad uno, nel ruolo amministrativo, carriera direttiva, degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria, riservato al personale degli istituti o stazioni di sperimentazione agraria.

(7018)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BRESCIA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Brescia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5/919, in data 1° aprile 1968, con cui fu bandito pubblico concorso per titoli ed esami a quattro posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1967;

Visti gli atti relativi ai lavori della commissione giudicatrice, nonchè la graduatoria di merito, formata, a conclusione di detti lavori, nella seduta del 20 giugno 1969;

Riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso di cui trattasi;

Visti gli articoli 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 (che sostituisce l'art. 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie), 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa, con votazione su 120:

1. Pinelli Pietro	punti	62,128	su 120
2. Gregorini Uberto	»	60,926	»
3. Azzolini Angiolino	»	58,484	»
4. Del Pecchia Piero	»	57,060	»
5. Lazzaroni Fausto Walter	»	56,251	»
6. Borlenghi Vasco	»	55,194	»
7. Biolchi Ovidio Mauro	»	54,568	»
8. Guerriero Mario	»	53,933	»
9. Gelera Enrico	»	53,027	»
10. Della Torre Carlo	»	52,792	»
11. Capitelli Carlo	»	52,670	»
12. Morosini Augusto	»	51,079	»
13. Ferri Enrico	»	50,440	»
14. Simoncini Antonio	»	50,000	»
15. Princi Francesco	»	49,271	»
16. Zanetti Giancarlo	»	46,280	»
17. Pellegri Mario	»	45,000	»
18. Vergine Camillo	»	43,065	»
19. Micheletti Agostino	»	42,000	»

Con separato decreto sarà provveduto alla dichiarazione dei vincitori.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 14 luglio 1969

Il medico provinciale: RAFFO

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 6/1603, in pari data, con cui è stata approvata la graduatoria dei diciannove candidati idonei per i posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1967;

Tenuto presente l'ordine preferenziale in cui le condotte messe a concorso sono state elencate da ciascuno di essi;

Dato atto che l'applicazione delle norme sulla precedenza, a parità di merito, è avvenuta con il precedente citato decreto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sostitutivo dell'art. 23 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati, secondo l'ordine di graduatoria e di precedenza, vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno indicata:

Pinelli Pietro: Torbole Casaglia;
Gregorini Uberto: Villachiara;
Azzolini Angiolino: Tremosine;
Del Pecchia Piero: Barbariga.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Brescia; esso sarà anche pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo del proprio ufficio, a quello della prefettura di Brescia ed a quello dei comuni interessati.

Brescia, addì 14 luglio 1969

Il medico provinciale: RAFFO

(6832)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ENNA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto vacante nel comune di Calascibetta

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1036 del 19 maggio 1969 col quale veniva approvata la graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Enna al 30 novembre 1967;

Visto il proprio decreto n. 1037 del 19 maggio 1969, con il quale venivano dichiarati i vincitori dei posti messi a concorso;

Vista la nota n. 3827 del 10 luglio 1969, con la quale il sindaco del comune di Calascibetta comunicava che il dott. Billone Carmelo ha rinunziato a ricoprire il posto di veterinario condotto del comune di Calascibetta;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifiche;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Caputo Giuseppe è dichiarato vincitore della condotta veterinaria del comune di Calascibetta.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed in quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo dell'ufficio del veterinario provinciale di Enna, della prefettura di Enna e del comune di Calascibetta.

Enna, addì 18 luglio 1969

Il veterinario provinciale: VIVONA

(7038)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PORDENONE

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pordenone

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Vista la deliberazione 14 settembre 1967, n. 4131, con la quale la giunta della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha bandito pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di veterinario consorziale, vacanti nella provincia di Pordenone al 30 novembre 1966; e la deliberazione successiva 14 novembre 1967, n. 5343, d'integrazione del bando medesimo;

Visto il proprio atto n. 946 del 1° marzo 1968, col quale è stato reso noto e pubblicato il bando, di cui trattasi;

Visto il decreto 399/San.6.20.1202 dell'8 novembre 1968, col quale l'assessore all'igiene a sanità della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha nominato la commissione giudicatrice del concorso in oggetto;

Visto il proprio decreto 1957 del 18 novembre 1968, col quale sono stati ammessi i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso;

Visti gli atti compiuti dalla commissione giudicatrice del concorso stesso, e la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Vista la legge 14 novembre 1967, n. 25 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1966, n. 869;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854, che ha sostituito l'art. 69 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso in premessa:

1. Mizzau Ulisse Vittorio	punti	76,785	su 120
2. Miani Mario	»	73,870	»
3. Cozzarolo Paolo	»	72,410	»
4. Pascotto Otello	»	69,830	»
5. Fonzo Ciro	»	66,590	»
6. Rossini Carlo	»	66,325	»
7. Floreancing Riccardo	»	52,000	»
8. Nardotto Antonio Giuseppe	»	50,280	»
9. Agostini Dino	»	45,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pordenone e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Pordenone e di questo ufficio, nonchè dei comuni di Spilimbergo, Sequals, Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Vivaro.

Pordenone, addì 14 luglio 1969

Il veterinario provinciale: SANDORFI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto in data 14 luglio 1969, n. 1242, col quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso pubblico per titoli ed esami per il conferimento dei posti delle condotte veterinarie consorziali di Spilimbergo-Sequals, e di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Vivaro;

Viste le preferenze dichiarate nelle domande di partecipazione al concorso dei primi due candidati classificati;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Mizzau Ulisse Vittorio, nato a Codroipo il 20 giugno 1930, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Maniago, Arba, Cavasso Nuovo, Fanna, Frisanco, Vivaro.

Il dott. Miani Mario, nato a Rivignano il 25 novembre 1928, è dichiarato vincitore della condotta veterinaria consorziale di Spilimbergo e Sequals.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel « Bollettino Ufficiale » della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel Foglio annunzi legali della provincia di Pordenone e sarà esposto, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Pordenone e di questo ufficio, nonchè dei comuni interessati.

Pordenone, addì 14 luglio 1969

Il veterinario provinciale: SANDORFI

(6978)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.